

# COMUNE DI PAMPARATO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48

### OGGETTO:

**Approvazione Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale - IUC (IMU - TASI - TARI).**

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MULATTIERI FAUSTO - Sindaco	Si
2. ROBALDO MARGHERITA - Vice Sindaco	Si
3. REGIS PAOLA - Assessore	Si
4. ROBALDO GIOVANNI - Consigliere	Si
5. BERTOLOTTI PIER PAOLO - Consigliere	Si
6. VIGLIETTI ADRIANA - Consigliere	No
7. BORGNA FEDERICO - Consigliere	No
8. VALSECCHI MICHELE - Consigliere	Si
9. BRIATORE PIER LUIGI - Consigliere	Si
10. BONO ROBERTO - Consigliere	No
11. GALERIO PASQUALINO - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor GERVASI MARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MULATTIERI FAUSTO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

L'esame del presente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare prende le mosse da un intervento del Consigliere Comunale Sig. Pier Luigi BRIATORE, che ha collaborato con la dipendente Sig.ra Liliana RAVOTTI, Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Tributi, alla predisposizione del Regolamento oggetto di trattazione. Le considerazioni che emergono dall'analisi dell'argomento in discussione portano a rilevare che il Comune, a seguito di ulteriori riduzioni operate dallo Stato riguardo ai trasferimenti riconosciuti all'Ente che comportano un taglio di fondi assommante a circa 30.000 euro, si trova nuovamente costretto ad effettuare, suo malgrado, scelte che vanno nella direzione di dovere ritoccare al rialzo le entrate tributarie di propria competenza per potere mantenere i servizi minimi essenziali per la collettività amministrata.

Il Consigliere Sig. Michele VALSECCHI, constatando che i tributi dell'Ente hanno gradualmente raggiunto negli anni la misura massima consentita dalle leggi vigenti in materia, prospetta una razionalizzazione delle spese istituzionali, da valutarsi attentamente, onde evitare che l'anno venturo il Comune possa andare incontro a situazioni di criticità economico – finanziaria.

Il Sindaco, ing. Fausto MULATTIERI, ed i Consiglieri Sigg.ri BERTOLOTTI dott. Pier Paolo e BRIATORE Pier Luigi ritengono che il Comune, al fine di sopperire alla graduale riduzione dei trasferimenti statali che implicherebbe una penalizzazione dei servizi essenziali per la collettività amministrata, prospettano che ad una razionalizzazione delle spese istituzionali debba accompagnarsi un'intensificazione dell'impegno degli Amministratori a ricercare possibili nuove fonti di entrata per le casse comunali.

Nel corso della discussione emerge la proposta di istituire una commissione di studio che, composta dai Consiglieri Comunali Sigg.ri VALSECCHI Michele, BERTOLOTTI dott. Pier Paolo, BRIATORE Pier Luigi, ROBALDO Giovanni e REGIS Paola nonché dalla dipendente Sig.ra Liliana RAVOTTI, Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Tributi, vagli possibili futuri miglioramenti ed implementazioni dell'impianto regolamentare dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ferma restando, comunque, la necessità, per il momento, che il Consiglio Comunale, riunito in data odierna, proceda all'approvazione del Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale – IUC (IMU – TASI – TARI) così come predisposto, in funzione dell'invio dello stesso e della relativa deliberazione di approvazione, entro il 10 settembre 2014 ed esclusivamente per via telematica mediante inserimento dei rispettivi testi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché l'efficacia della deliberazione di approvazione e dell'annesso Regolamento di cui trattasi decorra dalla data di pubblicazione di detti atti nel sito informatico citato.

La Rag. Liliana RAVOTTI, dipendente comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente e dell'Ufficio Tributi, presente all'odierno Consiglio, espone, su invito del Sindaco, i contenuti del Regolamento predisposto dal Comune di Pamparato per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC (IMU – TASI – TARI).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
  - IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il comma 704 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, che aveva introdotto, per tutti i Comuni del territorio nazionale ed a partire dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), vigente fino al 31.12.2012, che, istituito a

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, risultava composto da due parti, quella relativa ai rifiuti, con corresponsione in base a tariffa, e la maggiorazione per i servizi indivisibili;

- che, per quanto riguarda la TARES, il Comune di Pamparato, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 quater, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, ed intendendo avvalersi, sulla base di quanto riportato al punto 8 della nota di lettura dell'ANCI Emilia Romagna sulla conversione in legge del D.L. n°.102/2013, della possibilità, per l'anno 2013, di applicare la TARES cosiddetta " Semplificata ", ossia di applicare la TARES secondo i criteri e le modalità con cui veniva applicata la TARSU nel territorio comunale nell'anno 2012, senza la necessità di fare riferimento al piano finanziario od ai criteri di articolazione delle categorie e delle tariffe previste nel D.P.R. 27.04.1999 n°. 158, garantendo però nel contempo la copertura integrale, attraverso le entrate TARES, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, aveva, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 43 in data 30.11.2013, stabilito:

- di adottare per l'anno 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, la TARES cosiddetta " Semplificata ", applicando la TARES secondo i criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al sistema TARSU, quale forma di prelievo sui rifiuti, vigente nel territorio comunale fino al 2012, riguardo sia alle apposite disposizioni regolamentari approvate con le deliberazioni consiliari n°. 117 in data 12.12.1983, n°. 36 in data 14.05.1993, n°. 15 in data 29.06.1998 e n°. 5 in data 07.05.2007, sia alle misure tariffarie fissate con deliberazione della Giunta Comunale n°. 24 in data 28.03.2006 e rimaste invariate nell'anno 2012;

- di dare atto del fatto che, pur ricorrendo all'adozione della TARES cosiddetta " Semplificata " per la copertura, secondo i criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al sistema TARSU, quale forma di prelievo sui rifiuti, vigente nel territorio comunale fino al 2012, dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, l'Ente avrebbe dovuto applicare nei riguardi dei contribuenti la maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, destinata ad essere interamente incamerata dallo Stato;

- che, per quanto riguarda l'IMU, il Comune di Pamparato aveva, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 44 in data 30.11.2013, assunto specifiche determinazioni regolamentari e tariffarie per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) all'interno del proprio territorio con effetto dal 1° gennaio 2013;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 " ), il quale ha disposto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerate non solo le specifiche disposizioni riguardanti la componente IMU della IUC contenute nella stessa L. 27.12.2013 n°. 147 ma anche le modifiche normative in materia di IMU già precedentemente intervenute ed apportate dalla L. 24.12.2012 n°. 228 (cd. " Legge di stabilità 2013 " ), dal D.L. 08.04.2013 n°. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n°.64, dal D.L. 21.05.2013 n°. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n°. 85, dal D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, e dal D.L. 30.11.2013 n°. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.01.2014 n°. 5;

Ravvisata la necessità, con l'assunzione del presente provvedimento, di dovere procedere all'adozione, per ragioni di coordinamento normativo e regolamentare, di un Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che, comprendendo al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI di detta imposta, sostituisca le previgenti disposizioni regolamentari comunali in materia di IMU e vada a regolamentare, in ragione dell'abrogazione, disposta dal comma 704 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 " ), del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi denominato TARES introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 per tutti i Comuni del territorio nazionale dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n°. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, il nuovo tributo TARI, in sostituzione delle previgenti disposizioni regolamentari comunali in materia di tassa rifiuti, ed il nuovo

tributo TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

Tenuto conto della seguente suddivisione per " argomenti " dei commi dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 " ):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto il comma 682 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 " ), secondo cui il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446 richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della L. n°. 147/2013, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione e /o esenzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n°. 448, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno in data 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 169 in data 23.07.2014, è stato ulteriormente differito al 30.09.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, inizialmente fissato al 28.02.2014 con decreto del Ministro dell'Interno in data 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 302 in data 27.12.2013, e successivamente spostato prima al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell'Interno in data 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 43 in data 21.02.2014, e poi al 31.07.2014 con decreto del Ministro dell'Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 99 in data 30.04.2014;

Vista la L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. " Legge di stabilità 2014 " );

Visto il D.L. 06.03.2014 n°. 16, recante " Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ", convertito, con modificazioni, dalla L. 02.05.2014 n°. 68, che ha apportato ulteriori modifiche in materia di TARI e TASI;

Esaminato, nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il Regolamento predisposto dal Comune di Pamparato per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti (IMU – TARI – TASI) e reputato conforme alla normativa vigente in materia nonché pienamente confacente alle esigenze dell'Amministrazione e, in quanto tale, meritevole di approvazione;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita:

*« 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,*

*Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013 n°. 35, convertito, con modificazioni, dalla L.06.06. 2013 n°. 64, che dispone:

*«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.....»;*

Visto il comma 12-quater aggiunto all'art. 4 del D.L. 24.04.2014 n°. 66 dalla L. 23.06.2014 n°. 89, concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria “, che, andando a modificare gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), stabilisce, riguardo alla TASI, quanto segue:

*« 12-quater. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali*

*importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno ».;*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Evidenziato che, per quant'altro non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla L. 27.07.2000 n°. 212, recante “ Statuto dei diritti del contribuente ”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative regolanti la specifica materia;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso, riguardo alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.12.2012 n°. 213;

Visti, riguardo alla presente proposta di deliberazione ed ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi riguardo alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione nonché del Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, per quanto di competenza come responsabile ad interim dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed alla regolarità tecnico – amministrativa;

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito:  
presenti n°. 07;  
votanti n°. 07;  
astenuti n°. 0;  
voti favorevoli n°. 07;  
voti contrari n°. 0;

## DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il Regolamento predisposto dal Comune di Pamparato per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto ai sensi della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), che, comprendendo al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI di detta imposta, sostituisce le previgenti disposizioni regolamentari comunali in materia di IMU e va a regolamentare, in ragione dell'abrogazione, disposta dal comma 704 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi denominato TARES introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 per tutti i Comuni del territorio nazionale dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n°. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, il nuovo tributo TARI, in sostituzione delle previgenti disposizioni regolamentari comunali in materia di tassa rifiuti, ed il nuovo tributo TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;

Di far constare che per quant'altro non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla L. 27.07.2000 n°. 212, recante “ Statuto dei diritti del contribuente ”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative regolanti la specifica materia;

Di disporre l'invio di copia della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia richiamata in premessa;

Di istituire una commissione di studio che, composta dai Consiglieri Comunali Sigg.ri VALSECCHI Mchele, BERTOLOTTI dott. Pier Paolo, BRIATORE Pier Luigi, ROBALDO Giovanni e REGIS Paola nonché dalla dipendente Sig.ra Liliana RAVOTTI, Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Tributi, vagli possibili futuri miglioramenti ed implementazioni dell'impianto regolamentare dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) .

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per alzata di mano, che si riporta:

presenti n°. 07;  
votanti n°. 07;  
astenuti n°. 0;  
voti favorevoli n°. 07;  
voti contrari n°. 0.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to : MULATTIERI FAUSTO

Il Segretario Comunale  
F.to : GERVASI MARIO

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 389/2014 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09.09.2014, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pamparato, li 09.09.2014

Il Segretario Comunale  
F.to : GERVASI MARIO

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ....., senza reclami.

✓ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to : GERVASI MARIO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pamparato, li \_\_\_\_\_ 09.09.2014

Il Segretario Comunale  
F.to : GERVASI MARIO